

COMUNE DI RIMINI
PROVINCIA DI RIMINI

**RIPASSO DELLA SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE
NEI COMUNI DI RIMINI E
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
ANNI 2016-2017**

Elaborato: **E**

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA : DICEMBRE 2015

I PROGETTISTI:

GEOM. LORIS MANDRELLI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. MARCO TONNONI

Anthea

ANTHEA S.r.l.
Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini
C.F./P.IVA REG.IMP. RN 03730240409
tel. 0541/767411 - fax 0541/753302

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “RIPASSO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEI COMUNI DI RIMINI E SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ANNI 2016/2017”.

CIG

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno _____ del mese di _____ nella sede di Anthea Srl

SCRITTURA PRIVATA TRA

1) **ANTHEA S.r.l.**, con sede legale in Rimini, Via della Lontra, 30 - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Rimini n. 03730240409, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Andrea Succi,
E

2) _____ con sede legale in _____ – Via _____ - codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di _____ n. _____

PREMESSO

che a seguito di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo a base di appalto di €. **1.350.000,00** (euro unmilionetrecentocinquantamila/21) più IVA, di cui €. **16.000,00** (euro sedicimila/00) per oneri per la sicurezza, è stato affidato all’ Impresa _____ per un valore contrattuale di €. _____ (euro _____), comprensivi di €. 16.000,00 (euro sedicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avendo offerto un ribasso pari al ____ %

Ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il prezzo più basso è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto del contratto)

Anthea Srl come sopra rappresentata, conferisce con procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all’Impresa _____ che accetta il lavoro indicato in oggetto alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

Il lavoro dovrà essere svolto con le modalità indicate nell’ Elaborato D – Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati di progetto.

ARTICOLO 2

(Ammontare del contratto)

L'importo contrattuale ammonta ad €. _____ (euro _____) al netto di I.V.A., così composto: €. _____ (euro _____) per lavori più €. 16.000,00 (euro sedicimila/00) per oneri per la sicurezza.

La determinazione dei corrispettivi avverrà computando le prestazioni a misura come meglio specificato nell'Elaborato C - Elenco Prezzi Unitari, allegati da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 3

(Obblighi dell'esecutore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 4

(Durata contrattuale)

Per l'anno 2016, il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato per il giorno **15.11.2016** (quindici novembre duemilasedici), mentre per l'anno 2017, l'inizio dei lavori non potrà avvenire prima del **15.03.2017** (quindici marzo duemiladiciassette) ed i lavori dovranno essere terminati entro il **15.11.2017** (quindici novembre duemiladiciassette), così come meglio indicato all'art. 12 dell'Elaborato D - Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 5

(Contabilità e pagamento – divieto di cessione del contratto)

I corrispettivi del lavoro svolto saranno liquidati così come indicato all' art. 17 dell'Elaborato D - Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento dei corrispettivi dei singoli contratti verrà effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, con bonifico a valuta fissa per il destinatario, previa verifica della regolarità contributiva.

Anthea non provvederà alla liquidazione delle fatture che risultino mancanti dell'esatta indicazione del numero CIG indicato nel presente contratto.

Il cottimo non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.

ART. 6

(Obblighi dell'Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Resta fermo che il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Impresa s'impegna altresì a che i medesimi obblighi di cui ai precedenti commi, siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori.

L'Impresa si impegna a comunicare gli estremi identificativi del C/C bancario o postale su cui sarà effettuato il pagamento e le generalità e il codice fiscale di coloro che hanno titolo ad effettuare operazioni sui relativi conti correnti, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni in tal senso.

Anthea verifica, in occasione di ogni pagamento all' Impresa, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 7

(Penali e Risoluzione contrattuale per ritardo nell'esecuzione delle opere)

Nel caso di mancato rispetto ai termini contrattuali indicati per l'ultimazione delle opere dall' art. 15 dell'Elaborato D - Capitolato Speciale d'Appalto, anche per i termini parziali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all' **1 (uno) per mille** sull'importo contrattuale.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai sensi dell'art. 145, comma 6, del D.P.R. 207/2010.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

ARTICOLO 8

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 134, 135, 136, 137, 138 del d.lgs. 163/2006.

ARTICOLO 9

(Sospensione e ripresa dei lavori)

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del d.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 10

(Subappalto)

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle norme vigenti ex art. 118 del D.Lgs 163/2006.

ARTICOLO 11

(Obblighi dell'Impresa)

E' fatto obbligo all' Impresa di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Resta sempre a totale carico dell'Impresa, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti di Anthea, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

Ulteriori obblighi a carico dell'Impresa sono riportati all'art. 37 dell'Elaborato D - Capitolato Speciale d'Appalto.

Piani di Sicurezza

Nel rispetto della D.Lgs. 81/2008 e ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, l'Impresa è tenuta alla predisposizione del "Piano Operativo di Sicurezza".

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 12

(Cauzione definitiva)

L'Impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del d.P.R. 207/2010 la cauzione definitiva di € _____, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data _____ dalla Società _____ Agenzia di _____; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca _____; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, l'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 13

(Assicurazioni)

L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere in possesso, e di mantenere in vigore per tutta la durata dei lavori, di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto per massimali non inferiori a Euro 1.000.000,00.

L'Impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del d.lgs. 163/2006, dell'art. 125 del d.P.R. 207/2010 come segue:

Gli Assicurati della sezione I e II devono intendersi: Committente, Appaltatore, Subappaltatore, Direttore Lavori.

Sezione I - Danni alle cose

(importi espressi in euro)

Partita 1 - Impianti ed opere permanenti e temporanei	€. 1.350.000,00
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti	€. 200.000,00
Partita 3 - Costi di demolizione e sgombero	€. 10.000,00

Sezione II - R.C.T.

Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza:	€. 1.500.000,00
Con il limite per ogni sinistro di:	€. 1.500.000,00

ARTICOLO 14

(Documenti contrattuali)

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

Elaborato A - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico.

Elaborato C - Elenco prezzi unitari.

Elaborato D - Capitolato speciale d'appalto.

Elaborato E - Schema di contratto.

Elaborato F - Piano di sicurezza e coordinamento.

Elaborato G - Cronoprogramma.

Elaborati grafici di progetto (n. 9 tavole)

ARTICOLO 15

(Clausola sospensiva)

Gli effetti del presente contratto sono subordinati al positivo conseguimento del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva).

ARTICOLO 16

(Riferimenti normativi)

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 17

(Rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/01)

E' fatto obbligo all'Appaltatore di prendere visione del contenuto del D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Altresì alla medesima viene richiesto di prendere visione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001 (di seguito 'Modello') adottati da ANTHEA, pubblicati sul sito internet <http://www.anthearimini.it/decreto-231.html>, e di accettarle integralmente, anche in nome e per conto dei propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con ANTHEA nell'esecuzione del presente contratto – di rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso applicabili, contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati [dalla Società che ha adottato il Modello].

Viene espressamente posto il divieto all'Appaltatore di porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per ANTHEA.

In caso di compimento di illecito l'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ANTHEA, con le modalità indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ANTHEA.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del Codice Etico e del Modello adottati da ANTHEA è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra ANTHEA e l'Appaltatore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto ad ANTHEA di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del d.P.R. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ARTICOLO 19

(Controversie)

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera varia in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, troverà applicazione l'accordo bonario.

In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmano le parti:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ANTHEA SRL

L'IMPRESA

